

# Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2003

Decreto del Consiglio federale del 13 novembre 2002

## Indice

Scopo e importanza degli obiettivi	2
Priorità per il 2003	3
Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2003	4
1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro	6
1.1 Relazioni internazionali	6
1.2 Sicurezza	8
2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future	10
2.1 Ricerca e formazione	10
2.2 Economia e competitività	11
2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	13
2.4 Ambiente e infrastruttura	14
2.5 Società dell'informazione e media	16
2.6 Istituzioni dello Stato	16
3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni	17
3.1 Sicurezza sociale e sanità	17
3.2 Equilibrio regionale	18
3.3 Società, cultura e sport	18
3.4 Migrazioni	19
3.5 Sicurezza interna	19
Appendici: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 (per punti essenziali)	20
Valutazioni 2003 più importanti	27

## Scopo e importanza degli obiettivi

Il 1° marzo 2000 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul programma di legislatura 1999–2003 in cui ha definito i suoi obiettivi strategici e le sue priorità per quattro anni. Gli obiettivi annuali si iscrivono in questo quadro generale: indicano le misure concrete per raggiungere nell'anno corrente gli obiettivi fissati. Il Consiglio federale sottopone i suoi obiettivi per il 2003 al Parlamento per informazione.

Il programma di legislatura e gli obiettivi annuali definiscono le priorità e contribuiscono così a migliorare la gestione dei lavori dell'amministrazione e a conferire maggiore coerenza alle attività legislative e amministrative. In linea di principio, il rapporto sul programma di legislatura (il rapporto sulle linee direttive della politica di governo e il piano finanziario di legislatura) non è giuridicamente vincolante. Di conseguenza, pure gli obiettivi annuali del Consiglio federale rappresentano una dichiarazione d'intenti politica: indicano l'orientamento della politica governativa senza tuttavia restringere il margine di manovra di cui il Consiglio federale ha bisogno per adottare misure urgenti imprevedute. Come per il rapporto sul programma di legislatura, il Consiglio federale si riserva quindi, in casi motivati, di derogare agli obiettivi qui presentati.

Nell'ambito del programma di legislatura la pianificazione dei compiti e il piano finanziario vanno collegati sotto il profilo materiale e temporale; risulta invece difficile collegare analogamente la pianificazione annuale e il budget. Infatti l'evoluzione delle spese dell'anno successivo è in genere determinata in misura molto

maggiore dall'applicazione del diritto in vigore che non dai progetti legislativi in corso. Dal punto di vista della politica finanziaria, gli obiettivi annuali concernono di regola la pianificazione finanziaria a medio termine. Le indicazioni sulla legislazione futura nell'ambito degli obiettivi annuali possono quindi rendere necessario un adeguamento del piano finanziario, ma hanno solo raramente un effetto diretto sul budget dello stesso anno.

Gli obiettivi annuali non servono unicamente al Consiglio federale e all'Amministrazione, ma pure alle Commissioni della gestione delle due Camere; facilitano i lavori di controllo del Parlamento consentendogli di valutare, sull'arco di un anno, le attività del Governo alla luce degli obiettivi presentati e di approfondire in maniera mirata singoli punti. Il presente documento descrive gli obiettivi del Governo e le misure da adottare per raggiungerli. Dopo un anno, il Consiglio federale traccia un bilancio nel suo rapporto sulla gestione. Per questo motivo il rapporto sul programma di legislatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione presentano una struttura analoga. In applicazione dell'articolo 170 della Costituzione federale gli obiettivi comprendono anche un elenco delle principali valutazioni dell'efficacia previste.

Gli obiettivi annuali fungono infine da base per il bilancio orale presentato ogni anno durante la sessione invernale dal presidente della Confederazione a nome del Consiglio federale.

## Priorità per il 2003

Nel confronto internazionale, il nostro Paese si è distinto nel corso degli ultimi anni per una grande stabilità politica e una notevole capacità di cambiamento; inoltre, la tendenza politica di base lascia intravedere ulteriori possibilità di successo. Le grandi linee della politica del Consiglio federale, fissate nel rapporto sul programma di legislatura 1999–2003, mantengono quindi la loro validità anche nell'ultimo anno della legislatura.

Nel corso del prossimo anno, il Consiglio federale vuole portare a termine, nella misura del possibile, la realizzazione degli obiettivi fissati per la legislatura 1999–2003. Gli obiettivi 2003 dovrebbero dunque contribuire a permettere di trarre un bilancio positivo di tutta la legislatura e costituire la base ideale per superare con successo le sfide della prossima legislatura.

Con gli obiettivi 2003, il Consiglio federale intende proseguire il suo impegno in favore di una Svizzera attraente, caratterizzata da apertura, spirito di cooperazione e benessere. In questo ambito sono definite le priorità seguenti.

Il Consiglio federale vuole concludere i nuovi negoziati bilaterali in tutti i settori. Sulla base delle esperienze fatte dalla Svizzera in occasione della sua prima partecipazione in qualità di membro all'Assemblea generale dell'ONU, il Consiglio federale allestirà una pianificazione a medio termine finalizzata all'attuazione delle priorità della politica della Svizzera in seno all'organizzazione internazionale. Aderendo alle corrispondenti convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'ONU, il nostro Paese si impegnerà a rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo.

Un nuovo articolo costituzionale consentirà alla Confederazione e ai Cantoni di applicare una politica universitaria comune. Nel settore delle telecomunicazioni, l'accesso facilitato al mercato aumenterà la concorrenza. La riforma dell'imposizione delle imprese consentirà di migliorare le condizioni quadro fiscali. Il Consiglio federale determinerà la direzione da seguire per creare un'autorità integrata di vigilanza dei mercati finanziari e per rafforzare la vigilanza sugli istituti di previdenza. Gli obiettivi della riforma delle ferrovie 2 saranno la riorganizzazione e l'armonizzazione del finanziamento dell'infrastruttura e la garanzia di un accesso senza discriminazione alla rete ferroviaria. La seconda tappa di Ferrovia 2000 consentirà di ampliare il sistema dei nodi ferroviari, le capacità della rete e l'offerta di trasporti negli agglomerati.

Dopo aver presentato, nel corso degli ultimi anni, proposte di revisione concernenti le principali assicurazioni sociali e la riforma della perequazione finanziaria, il Consiglio federale definirà nel 2003 i principi della terza revisione dell'assicurazione malattia obbligatoria e proporrà un nuovo orientamento della politica regionale. Inoltre, intende promuovere la comprensione e gli scambi fra le regioni linguistiche mediante la legge sulle lingue e concretizzare la realizzazione del sistema di sicurezza interna della Svizzera.

Il Consiglio federale è determinato ad applicare anche l'anno prossimo lo strumento del freno all'indebitamento per raggiungere a medio termine un conto economico equilibrato.

# Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2003

## **Obiettivo 1**

Miglioramento delle possibilità di partecipazione alle decisioni internazionali:

- Conclusione dei nuovi negoziati bilaterali con l'UE (Bilaterali II)
- Concretizzazione della politica svizzera nell'ONU

## **Obiettivo 2**

Rafforzamento della cooperazione allo sviluppo:

- Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo per gli anni 2004–2007

## **Obiettivo 3**

Migliore accesso ai mercati esteri:

- Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni

## **Obiettivo 4**

Sviluppo e attuazione di una politica multilaterale della sostenibilità:

- Attuazione del piano d'azione Johannesburg
- Partecipazione al «World Summit on Information Society»
- Ratifica del protocollo di Göteborg
- Ratifica della convenzione di Aarhus

## **Obiettivo 5**

Cooperazione internazionale in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e le violazioni gravi dei diritti dell'uomo:

- Secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
- Procedura di consultazione sull'adesione alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità transnazionale e i protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di esseri umani
- Procedura di consultazione sull'adesione alla Convenzione di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione
- Accordo tra la Svizzera e Europol

## **Obiettivo 6**

Attuazione della nuova politica di sicurezza «Sicurezza mediante cooperazione»:

- Attuazione dei progetti Esercito XXI e Protezione della popolazione XXI
- Partecipazione della Svizzera alla KFOR

## **Obiettivo 7**

Rafforzamento della Svizzera quale polo di formazione e di ricerca:

- Nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie
- Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
- Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca su esseri umani
- Legge federale sulla ricerca con embrioni sovranumerari e con cellule staminali embrionali

## **Obiettivo 8**

Rafforzamento della concorrenza in Svizzera:

- Revisione della legge sulle telecomunicazioni
- Revisione della legge sulle dogane
- Revisione della legge federale sulle società di investimento in capitale di rischio
- Revisione della legge sull'informazione dei consumatori

## **Obiettivo 9**

Modernizzazione delle condizioni quadro di diritto economico:

- Ulteriore procedura concernente la vigilanza integrata dei mercati finanziari
- Revisione della legge federale sui fondi di investimento
- Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario

## **Obiettivo 10**

Attuazione delle linee direttive delle finanze federali:

- Riforma dell'imposizione delle imprese II
- Preparazione di un pacchetto di misure di risparmio o di consolidamento

- Revisione totale della legge sulle finanze della Confederazione
- Rapporto sulla situazione concernente la riforma fiscale ecologica e l'introduzione di una tassa sul CO<sub>2</sub>

#### **Obiettivo 11**

Politica ambientale sostenibile:

- Legge federale sul controllo della sicurezza tecnica
- Modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio
- Ratifica del protocollo sull'acqua e sulla salute

#### **Obiettivo 12**

Politica dei trasporti sostenibile:

- Raccordi della Svizzera occidentale e orientale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
- Procedura di consultazione relativa alla 2<sup>a</sup> tappa di Ferrovia 2000
- Procedura di consultazione relativa alla 2<sup>a</sup> fase della riforma delle ferrovie
- Liberazione dei fondi bloccati per la seconda fase della NFTA
- Credito per l'ottimizzazione del tracciato NFTA nel Cantone di Uri e verifica dei nuovi tracciati di successiva realizzazione
- Parte concettuale del nuovo piano settoriale «ferrovia/trasporti pubblici»
- Schede di coordinamento piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica

#### **Obiettivo 13**

Attuazione della strategia per una società dell'informazione:

- Misure volte a prevenire il divario digitale nella società
- «Il contenuto digitale quale compito trasversale»
- Sportello virtuale pubblico
- Creazione di identificatori personali
- Procedura di consultazione relativa all'armonizzazione dei registri amministrativi

#### **Obiettivo 14**

Rafforzamento della capacità di azione dello Stato:

- Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di codice di procedura civile
- Legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione

#### **Obiettivo 15**

Sviluppo della politica in materia di sanità:

- Decisione di principio sulla 3<sup>a</sup> revisione parziale dell'assicurazione malattia
- Piattaforma politica permanente
- Legge federale sulle professioni mediche universitarie
- Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulle professioni della psicologia

#### **Obiettivo 16**

Ricerca dell'equilibrio sociale:

- Rafforzamento della vigilanza e dell'alta vigilanza sulla previdenza professionale

#### **Obiettivo 17**

Ricerca di un equilibrio regionale:

- Procedura di consultazione relativa al riorientamento della politica regionale

#### **Obiettivo 18**

Assicurare la coesione nazionale e sociale:

- Legge sulle lingue
- Legge sul promovimento della cultura
- Pro Helvetia 2004–2007
- Continuazione del piano degli impianti sportivi nazionali

#### **Obiettivo 19**

Miglioramento della cooperazione internazionale:

- Adesione della Svizzera al CIDPM

#### **Obiettivo 20**

Garanzia della sicurezza interna:

- Legge federale sulle misure contro il razzismo e l'hooliganismo
- Procedura di consultazione sulle misure per la garanzia della sicurezza interna
- Rapporto finale USIS
- Revisione della legge sulle armi
- Compiti della Confederazione in caso di avvenimenti di importanza internazionale

# 1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro

## 1.1 Relazioni internazionali

### Obiettivo 1

Miglioramento delle possibilità di partecipazione alle decisioni internazionali:

- Conclusione dei nuovi negoziati bilaterali con l'UE (Bilaterali II)
- Concretizzazione della politica svizzera nell'ONU

Nel 2001, la Svizzera e l'UE hanno deciso di svolgere negoziati bilaterali in nuovi settori. Dal mese di giugno 2002, sono in corso negoziati su nove temi (imposizione dei risparmi, rafforzamento della cooperazione negli ambiti della giustizia, della polizia, dell'asilo e della migrazione, liberalizzazione dei servizi, lotta contro la frode, prodotti agricoli trasformati, ambiente, statistica, programmi MEDIA e doppia imposizione delle pensioni degli ex funzionari delle istituzioni delle Comunità europee che risiedono in Svizzera). Nel 2003 il Consiglio federale intende concludere i negoziati in tutti i settori e raggiungere buoni risultati. La coordinazione dei negoziati deve permettere di assicurare l'equilibrio degli

interessi. La conclusione dei negoziati in un singolo settore potrà essere presa in considerazione unicamente a condizione che non comprometta il risultato finale globale.

Sulla base delle esperienze fatte in occasione della prima Assemblea generale dell'ONU alla quale la Svizzera ha partecipato in qualità di membro, il Consiglio federale elaborerà una pianificazione a medio termine in vista dell'attuazione delle priorità della politica svizzera nell'ONU: esso stabilirà in primo luogo gli organi del sistema ONU nei quali la Svizzera aspira a ottenere un seggio nei prossimi quattro o cinque anni, quali sono le priorità e su quali principi tattici fondamentali si baserà.

### Obiettivo 2

Rafforzamento della cooperazione allo sviluppo:

- Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo per gli anni 2004–2007

Il Consiglio federale trasmetterà alle Camere, nel primo semestre 2003, il messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo per gli anni 2004–2007. Nel messaggio preciserà come la Svizzera intende rafforzare il suo impegno internazionale e adattarlo alle nuove sfide, conformemente a quanto è stato deciso di comune accordo alla Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si è

tenuta a Monterrey nel marzo 2002, e al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che ha avuto luogo a Johannesburg nel settembre 2002. Il nuovo credito quadro e le decisioni prese nell'ambito del preventivo e del piano finanziario permetteranno al Consiglio federale di creare, nei prossimi anni, le condizioni necessarie affinché l'aiuto pubblico allo sviluppo raggiunga lo 0,4% del PNL nel 2010.

Nel corso del primo semestre 2003, il Consiglio federale deciderà se avviare la procedura di consultazione sulla revisione della legge concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, che

verterà in particolare sulla copertura dei rischi di committenti privati e sugli aspetti istituzionali, compresa la costituzione di un fondo autonomo finanziariamente indipendente.

### **Obiettivo 3**

Migliore accesso ai mercati esteri:

- Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni

Nel primo semestre 2003, il Consiglio federale svolgerà una discussione sull'importanza del piano d'azione e della dichiarazione politica di Johannesburg (Rio + 10) per la Svizzera e deciderà sull'adozione di misure di attuazione concrete a livello nazionale e nell'ambito della collaborazione internazionale. Armonizzerà le sue decisioni con l'attuazione della Strategia 2002 per lo sviluppo sostenibile.

alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, volto a ridurre, entro il 2010 le emissioni di zolfo, di ossido di azoto, di ammoniaca e di composti organici volatili (COV). Queste sostanze inquinanti sono le principali responsabili dell'acidificazione e dell'eutrofizzazione delle acque e del suolo e della formazione dell'ozono troposferico.

### **Obiettivo 4**

Sviluppo e attuazione di una politica multilaterale della sostenibilità:

- Attuazione del piano d'azione Johannesburg
- Partecipazione al «World Summit on Information Society»
- Ratifica del protocollo di Göteborg
- Ratifica della convenzione di Aarhus

Il Consiglio federale assicurerà lo svolgimento del Vertice mondiale «World Summit on Information Society» a Ginevra e parteciperà ai negoziati formulando proposte innovatrici. La Svizzera s'impegnerà in particolare in favore di un approccio globale e integrato per superare il divario digitale che separa i Paesi industrializzati dai Paesi in via di sviluppo e in trasformazione.

La Convenzione di Aarhus permette al pubblico di accedere più facilmente alle informazioni sull'ambiente e di rivolgersi ai tribunali per le questioni ambientali; inoltre impone alle autorità obblighi in materia di informazione. La ratifica di questa Convenzione richiederà una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente. Il Consiglio federale adotterà, nel secondo semestre 2003, il messaggio concernente la ratifica della Convenzione di Aarhus e una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente.

Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento, nel secondo semestre 2003, il messaggio sulla ratifica del Protocollo di Göteborg relativo

## 1.2 Sicurezza

### Obiettivo 5

Cooperazione internazionale in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e le violazioni gravi dei diritti dell'uomo:

- Secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
- Procedura di consultazione sull'adesione alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità transnazionale e i protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di esseri umani
- Procedura di consultazione sull'adesione alla Convenzione di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione
- Accordo tra la Svizzera e Europol

Il Consiglio federale adotterà, nel primo semestre 2003, il messaggio concernente la ratifica del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Questo protocollo aggiuntivo è destinato a migliorare la cooperazione fra gli Stati Parte. Contiene disposizioni che completano la regolamentazione prevista nella Convenzione di base e servono a semplificare le procedure di assistenza giudiziaria. I punti essenziali sono l'estensione dell'assistenza giudiziaria alle autorità amministrative incaricate delle indagini, l'applicazione del diritto procedurale estero al momento dell'esecuzione della domanda, lo scambio di informazioni spontaneo senza la necessità di presentare una domanda formale, la possibilità per le autorità giudiziarie o di polizia di trattare direttamente fra loro, la consegna diretta per via postale di atti procedurali al destinatario nonché il ricorso a tecniche moderne.

Nel primo semestre 2003, il Consiglio federale intende avviare la procedura di consultazione sull'adesione alla Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale e su due protocolli aggiuntivi. La Convenzione rafforza la lotta su scala mondiale in questo ambito e stabilisce norme minime che impegnano gli Stati firmatari a perseguire penalmente le azioni legate al crimine organizzato, inclusi la corruzione e il riciclaggio di denaro, e a collaborare a livello internazionale. I due protocolli aggiuntivi hanno come obiettivo la lotta contro la tratta di esseri umani. Un'adesione alla Con-

venzione e ai suoi protocolli aggiuntivi richiederà con ogni probabilità solo modifiche poco importanti di leggi. Si tratterà soprattutto di rivedere la disposizione penale sulla tratta degli esseri umani.

La Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione è finalizzata all'armonizzazione delle corrispondenti norme giuridiche negli Stati membri e al rafforzamento della cooperazione internazionale in questo ambito. Il diritto svizzero in vigore permette già di soddisfare in gran parte le esigenze della convenzione. Vi sono tuttavia ancora alcune lacune che dovranno essere completate mediante una revisione delle disposizioni penali sulla corruzione: ricordiamo a questo merito la corruzione passiva di agenti stranieri, la corruzione dei privati e la responsabilità delle persone giuridiche. Il Consiglio federale intende porre in consultazione il progetto di ratifica della menzionata Convenzione nel primo semestre 2003 e approvare il relativo messaggio nel secondo semestre 2003, prima di trasmetterlo alle Camere.

Dato che la Svizzera non può partecipare a tutti gli effetti allo spazio di sicurezza europeo occorre rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di giustizia e di polizia per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Il Consiglio federale si sforzerà di adottare nel primo semestre 2003 il messaggio concernente l'accordo di cooperazione tra la Svizzera e Europol, l'ufficio europeo di polizia che facilita lo scambio di informazioni.



Basandosi sul Concetto direttivo Esercito XXI e sulla legislazione militare riveduta, il Consiglio federale deciderà in merito a diverse ordinanze e procederà a numerose nomine di quadri superiori dell'esercito in vista dell'attuazione di Esercito XXI il 1° gennaio 2004. Definerà in particolare le strutture e l'organizzazione dell'esercito e fisserà, sulla base del Concetto direttivo della Protezione della popolazione XXI e della legislazione riveduta sulla protezione civile, le modalità dell'allarme. Inoltre rivedrà completamente l'organizzazione del DDPS (DDPS XXI).

Il Consiglio federale intende decidere, nel primo semestre 2003, se presentare alle Camere un messaggio concernente il decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla KFOR (Kosovo Force) multinazionale per continuare l'impiego della Swisscoy, autorizzato sino alla fine del 2003. A livello bilaterale, la Svizzera fa parte degli attori principali dell'aiuto civile alla ricostruzione. L'impegno della Swisscoy costituisce parte integrante degli sforzi globali della Svizzera finalizzati a stabilizzare la regione.

#### **Obiettivo 6**

Attuazione della nuova politica di sicurezza «Sicurezza mediante cooperazione»:

- Attuazione dei progetti Esercito XXI e Protezione della popolazione XXI
- Partecipazione della Svizzera alla KFOR

## 2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

### 2.1 Ricerca e formazione

#### Obiettivo 7

Rafforzamento della Svizzera quale polo di formazione e di ricerca:

- Nuovo articolo costituzionale sulle istituzioni universitarie
- Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
- Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla ricerca su esseri umani
- Legge federale sulla ricerca con embrioni sovranumerari e con cellule staminali embrionali

Nel secondo semestre 2003, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente il nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie. Lo scopo è di creare una base costituzionale che permetta di ottimizzare il sistema di insegnamento superiore svizzero. Il progetto è finalizzato a regolamentare chiaramente le competenze della Confederazione e dei Cantoni nel rispetto di uno spirito di partenariato. Le nuove condizioni dovranno permettere di raggruppare le forze, di fissare le priorità e di assicurare anzi di aumentare durevolmente le capacità di innovazione e di rendimento delle istituzioni universitarie svizzere. Il progetto creerà le condizioni generali che permetteranno di garantire la qualità dell'insegnamento e della ricerca e di fare fronte all'aspra concorrenza nazionale e internazionale.

Si prevede di presentare al Consiglio federale, nel primo semestre 2003, i risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sulle scuole universitarie professionali. Tenendo conto del rapporto della Commissione federale delle scuole universitarie professionali del 17 giugno 2002 e delle condizioni quadro per il rinnovamento delle autorizzazioni delle scuole universitarie professionali, il Consiglio federale deciderà sul contenuto e sull'ampiezza della revisione parziale e sottoporrà quindi un relativo messaggio al Parlamento.

Un avamprogetto di legge federale relativo alla ricerca sugli esseri umani sarà posto in consultazione nel secondo semestre 2003. Questa nuova legge è destinata a proteggere la dignità umana, i diritti della personalità e la salute delle persone che sono soggetti di ricerca. Parallelamente, contribuirà a rafforzare la posizione della Svizzera come polo di ricerca. La ricerca sull'essere umano sarà intesa in senso relativamente lato. Di conseguenza, la legge non si applicherà solo agli esseri umani, ma anche agli embrioni e ai feti, alle persone decedute, a taluni dati personali e a materiale biologico di origine umana.

Per quanto riguarda la ricerca sugli embrioni umani sovranumerari e sulle cellule staminali di embrioni umani, il Consiglio federale ha deciso nel 2001 di regolare le questioni ancora aperte in una legge federale specifica, senza attendere l'emanazione della legge relativa alla ricerca sugli esseri umani. La legge relativa alla ricerca sugli embrioni autorizzerà, a condizioni restrittive, l'utilizzazione degli embrioni umani sovranumerari e delle cellule staminali di embrioni umani per scopi di ricerca. Essa sarà quindi integrata nella legge relativa alla ricerca sugli esseri umani. Il Consiglio federale metterà in vigore la legge alla fine del 2003, contemporaneamente alle disposizioni d'esecuzione.

## 2.2 Economia e competitività

Basandosi sulle esperienze fatte dopo la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni il 1o gennaio 1998 e sul nuovo quadro giuridico dell'Unione Europea, il Consiglio federale intende sottomettere al Parlamento, nel corso del primo semestre 2003, un messaggio relativo alla modifica della legge sulle telecomunicazioni. Il progetto è finalizzato a completare le lacune esistenti in quanto garantisce le condizioni di una sana concorrenza sul mercato, aumenta i poteri d'intervento della Commissione federale della comunicazione e migliora la protezione degli utilizzatori e dei consumatori. L'abolizione del regime delle concessioni e l'introduzione di un sistema di autorizzazione generale faciliteranno notevolmente l'accesso al mercato.

Il Consiglio federale adotterà nella primavera 2003 un messaggio concernente la revisione totale della legge sulle dogane. Per quanto riguarda contenuto e forma, la nuova legge si basa sul codice delle dogane dell'UE. L'obiettivo è di rendere più moderne e flessibili le procedure doganali tradizionali. Inoltre, si creerà una base legale formale relativamente ai compiti di polizia di sicurezza già svolti dall'amministrazione delle dogane.

Alla fine del 2003 sarà pure presentato alle Camere un messaggio concernente la revisione della legge federale sulle società di investimento in capitale di rischio. La legge attuale, finalizzata a sostenere gli investimenti in società svizzere con notevole potenziale di crescita, non ha prodotto gli effetti desiderati. Le revisione prevede agevolazioni fiscali per le società d'investimento in capitale di rischio o per gli investitori privati e pertanto sarà coordinata con la riforma in corso dell'imposizione delle imprese.

Il Consiglio federale presenterà alle Camere, nel secondo semestre 2003, un messaggio sulla revisione della legge sull'informazione dei consumatori. Questa revisione poggia sull'evoluzione rapida del mercato e dei suoi prodotti, sulle diverse raccomandazioni della Commissione federale del consumo, sulle direttive dell'Unione europea e su diversi interventi parlamentari. L'obiettivo della legge riveduta è l'informazione del consumatore affinché sia in grado di conoscere i suoi diritti, difendere i suoi interessi e comportarsi da attore responsabile del mercato.

### **Obiettivo 8**

Rafforzamento della concorrenza in Svizzera:

- Revisione della legge sulle telecomunicazioni
- Revisione della legge sulle dogane
- Revisione della legge federale sulle società di investimento in capitale di rischio
- Revisione della legge sull'informazione dei consumatori

## **Obiettivo 9**

Modernizzazione delle condizioni quadro di diritto economico:

- Ulteriore procedura concernente la vigilanza integrata dei mercati finanziari
- Revisione della legge federale sui fondi di investimento
- Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario

Dopo aver nominato, il 30 novembre 2001, una commissione di esperti incaricata dei lavori legislativi scaturiti dal rapporto finale del gruppo di esperti «Vigilanza dei mercati finanziari», presieduto dal professor Ulrich Zimmerli, il Consiglio federale prenderà atto nel primo semestre 2003 di un avamprogetto di legge concernente un'autorità di vigilanza integrata dei mercati finanziari e deciderà sul seguito dei lavori. La nuova autorità assumerà i compiti attualmente svolti dalla Commissione federale delle banche e dall'Ufficio delle assicurazioni private.

Sulla base delle proposte formulate da una commissione di esperti, il Consiglio federale porrà in consultazione nel primo semestre 2003 un progetto di revisione della legge federale sui fondi d'investimento. Nell'ambito di questa revisione, si esamineranno in particolare un even-

tuale ampliamento (tra l'altro alle società d'investimento) del campo di applicazione della legge, attualmente limitato ai fondi gestiti da contratti collettivi d'investimento, e la compatibilità della legislazione svizzera con il diritto europeo. Il messaggio sarà sottomesso al Parlamento nel corso del secondo semestre.

Il Consiglio federale avvierà nel secondo semestre 2003 una procedura di consultazione per la modifica del diritto del registro fondiario e dei diritti reali immobiliari. Regolamentando in modo più flessibile il settore, in particolare quello dei diritti reali immobiliari, si aumenterà l'interesse economico all'acquisto immobiliare. Si approfitterà di questa revisione per soddisfare le diverse esigenze scaturite dalla prassi in materia di registro fondiario.

## 2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Dopo aver valutato il risultato della procedura di consultazione, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento, nel secondo semestre 2003, un messaggio sulla riforma dell'imposizione delle imprese II. L'obiettivo di questa riforma è di migliorare ulteriormente le condizioni fiscali per le imprese. La doppia imposizione economica sarà quasi eliminata mediante l'introduzione di un'imposizione parziale dei redditi delle società di capitale di rischio. Diminuirà così l'impatto delle condizioni d'imposizione sulle decisioni economiche: in effetti, l'argomento fiscale perderà molta importanza nelle decisioni di reinvestimento e di distribuzione degli utili delle imprese. Per raggiungere questo effetto, non si farà più distinzione tra reddito del capitale e profitto di capitale. Il progetto prevede altre misure collaterali, in particolare in favore delle società di persone. Il quadro finanziario di tutte queste misure resterà entro limiti ragionevoli.

Negli anni del piano finanziario 2004–2006 si registreranno con ogni probabilità notevoli disavanzi e non il pareggio delle finanze (nel 2004) né le eccedenze (nel 2005 e 2006) prescritti dal freno all'indebitamento. Per creare un ulteriore margine di manovra per compiti prioritari nuovi ed esistenti e per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale adotterà un pacchetto di misure di risparmio o di consolidamento, che sarà coordinato temporalmente con il programma della prossima legislatura.

Il messaggio concernente la revisione totale della legge sulle finanze della Confederazione sarà trasmesso al Parlamento nel secondo semestre 2003. La modernizzazione della contabilità della Confederazione è al centro della riforma, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo materiale. Accanto al conto economico saranno introdotti un conto degli investimenti, un bilancio con allegati e un conto del flusso dei fondi a livello di Confederazione. La tenuta e la presentazione dei conti si svolgeranno sistematicamente secondo il principio della determinazione periodica della diminuzione o dell'aumento del patrimonio.

Infine, il Consiglio federale presenterà al Parlamento, prima della fine del 2003, un rapporto sulla situazione concernente la questione degli incentivi ecologici nel sistema fiscale – tenendo conto dell'eventualità di una nuova tassa sul CO<sub>2</sub> e dell'evoluzione delle politiche energetiche degli altri Paesi. Come constatato dal Consiglio federale nella sua Strategia 2002 per lo sviluppo sostenibile, è importante, nell'ambito della politica in materia di energia e di clima, esaminare a medio termine l'opportunità di creare incentivi fiscali al rispetto delle risorse naturali, anche se il progetto sull'energia è stato respinto il 24 settembre 2000.

### **Obiettivo 10**

Attuazione delle linee direttive delle finanze federali:

- Riforma dell'imposizione delle imprese II
- Preparazione di un pacchetto di misure di risparmio o di consolidamento
- Revisione totale della legge sulle finanze della Confederazione
- Rapporto sulla situazione concernente la riforma fiscale ecologica e l'introduzione di una tassa sul CO<sub>2</sub>

## 2.4 Ambiente e infrastruttura

### Obiettivo 11

Politica ambientale sostenibile:

- Legge federale sul controllo della sicurezza tecnica
- Modifica della legge sulla protezione della natura e del paesaggio
- Ratifica del protocollo sull'acqua e sulla salute

Nel corso del secondo semestre 2003, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente la nuova legge sul controllo della sicurezza tecnica. A causa dell'opposizione che ha riscontrato, in occasione della procedura di consultazione, la creazione di un istituto di sicurezza tecnica competente per tutti i settori del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il progetto è stato ridimensionato. La legge è destinata essenzialmente ad assicurare un trattamento uniforme dei rischi comparabili nella legislazione e nell'esecuzione, e a garantire la massima separazione tra le funzioni di promotore da una parte e le funzioni di vigilanza, dall'altra, svolte dagli organi statali.

Nel secondo semestre 2003, il Consiglio federale sottoporrà alle Camere un messaggio concernente la revisione della legge sulla prote-

zione della natura e del paesaggio, nel quale sono fissate le condizioni quadro per la protezione di territori protetti di grande estensione. La legge definirà le categorie di parchi, le esigenze qualitative e quantitative alle quali dovranno soddisfare le zone protette, nonché le condizioni per l'attribuzione del label. Sarà pure regolamentato l'aiuto finanziario da parte della Confederazione.

Il messaggio sulla ratifica del protocollo sull'acqua e sulla salute relativo alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali sarà adottato dal Consiglio federale nel corso del secondo semestre 2003. Questo protocollo è destinato a promuovere la protezione della salute e del benessere dell'uomo mediante il miglioramento della gestione dell'acqua e la lotta contro le malattie legate all'acqua.

Il Consiglio federale adotterà, durante il secondo semestre 2003, il messaggio relativo ai raccordi della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. Questi raccordi rafforzeranno la piazza economica svizzera e contribuiranno al trasferimento su ferrovia del traffico stradale e aereo sulle brevi e medie distanze. Nel 2003, il Consiglio federale avvierà inoltre la procedura di consultazione sulla 2ª tappa di Ferrovia 2000. Tra gli obiettivi principali sono l'ottimizzazione dei nodi ferroviari e l'ampliamento delle capacità della rete nella prospettiva della politica di trasferimento del traffico merci, nonché l'ampliamento dell'offerta negli agglomerati.

Il Consiglio federale porrà in consultazione, nel corso del 2003, la 2ª riforma delle ferrovie. In questo contesto ci si baserà sulle esperienze raccolte nella prima tappa e si provvederà prima di tutto a coordinare e ripensare il finanziamento delle infrastrutture, a garantire l'accesso senza discriminazione alla rete, ad assicurare la parità di trattamento delle imprese di trasporto, a completare le riforme precedenti e a riorganizzare il servizio di sicurezza.

Nel corso del secondo semestre 2003, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un

messaggio concernente la liberazione dei crediti bloccati per la realizzazione della 2ª fase della NFTA (gallerie di base del Ceneri e del Zimmerberg), nonché un messaggio concernente un credito per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (variante dorsale lunga chiusa), la verifica dei nuovi tracciati di successiva realizzazione, compreso il finanziamento della garanzia dei tracciati.

Sempre nel 2003, il Consiglio federale adotterà la parte concettuale del nuovo piano settoriale «ferrovia/trasporti pubblici». Essa comprenderà gli elementi fondamentali per i trasporti pubblici, in particolare le strategie della Confederazione relative al trasporto di persone e di merci e all'infrastruttura. Essa definirà anche i piani d'azione per i grandi progetti relativi ai trasporti ferroviari. Nel 2003, il Consiglio federale adotterà pure la 2ª serie di schede di coordinamento del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), relative all'aeroporto di Zurigo, agli altri aeroporti regionali e ai vecchi aeroporti militari che saranno esercitati a titolo civile. Ogni scheda specifica a un impianto definisce il genere di esercizio e serve da base per il rilascio dell'autorizzazione.

## **Obiettivo 12**

Politica dei trasporti sostenibile:

- Raccordi della Svizzera occidentale e orientale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
- Procedura di consultazione relativa alla 2ª tappa di Ferrovia 2000
- Procedura di consultazione relativa alla 2ª fase della riforma delle ferrovie
- Liberazione dei fondi bloccati per la seconda fase della NFTA
- Credito per l'ottimizzazione del tracciato NFTA nel Cantone di Uri e verifica dei nuovi tracciati di successiva realizzazione
- Parte concettuale del nuovo piano settoriale «ferrovia/trasporti pubblici»
- Schede di coordinamento piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica

## 2.5 Società dell'informazione e media

### Obiettivo 13

Attuazione della strategia per una società dell'informazione:

- Misure volte a prevenire il divario digitale nella società
- «Il contenuto digitale quale compito trasversale»
- Sportello virtuale pubblico
- Creazione di identificatori personali
- Procedura di consultazione relativa all'armonizzazione dei registri amministrativi

Durante il primo semestre 2003, il Consiglio federale prenderà atto del 5° rapporto sullo stato di avanzamento della strategia per una società dell'informazione in Svizzera, e deciderà se adottare ulteriori misure. Sulla base di un rapporto che analizzerà i mezzi di familiarizzare con le nuove tecnologie le cerchie che non hanno accesso ai circuiti di formazione tradizionali, esaminerà se adottare misure per evitare che una parte della popolazione resti esclusa dalla società dell'informazione. Inoltre, nel corso del secondo semestre, si baserà sul rapporto concernente i contenuti digitali come compito trasversale per decidere sul seguito dei lavori in questo ambito. Una vasta campagna d'informazione servirà a far conoscere lo Sportello virtuale, il portale Internet delle amministrazioni federali, cantonali e comunali, che sarà operativo nel 2003. Alla fine dell'anno, il Consiglio federale prenderà decisioni di principio concernenti l'or-

ganizzazione e il finanziamento del portale comune della Confederazione e dei Cantoni, sulla base di un rapporto di valutazione.

Nel corso dell'estate 2003, il Consiglio federale deciderà sul monitoraggio dei lavori relativi alla creazione di uno o più identificatori personali, validi per i registri degli abitanti e per quelli delle assicurazioni sociali. La coordinazione degli indicatori permetterà di compiere un ulteriore passo verso una gestione dei dati integrata, a misura del cittadino.

Il Consiglio federale porrà in consultazione la legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri di persone, in applicazione dell'art. 65 della Costituzione prima di prendere una decisione sul seguito dei lavori. L'armonizzazione permetterà di utilizzare i registri per fini statistici, in particolare per semplificare il censimento 2010.

## 2.6 Istituzioni dello Stato

### Obiettivo 14

Rafforzamento della capacità di azione dello Stato:

- Procedura di consultazione relativa all'avanzamento di progetto di codice di procedura civile
- Legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione

Nell'ambito della riforma della giustizia, l'art. 122 della Costituzione conferisce alla Confederazione la competenza di unificare la procedura civile per tutta la Svizzera. In virtù di questo mandato, il Consiglio federale porrà in consultazione nel primo semestre 2003 un progetto finalizzato a unificare la procedura civile davanti alle istanze cantonali.

Il Consiglio federale adotterà nel primo semestre 2003 il messaggio concernente la leg-

ge sulla trasparenza dell'amministrazione e lo sottoporrà alle Camere. Questo progetto di legge segna il passaggio dal principio del segreto con riserva di un interesse pubblico all'informazione a quello della trasparenza con riserva del segreto. Ogni cittadino avrà diritto ad accedere ai documenti ufficiali, senza dover provare di avere un interesse particolare. In caso di controversia ci si potrà rivolgere a un ufficio di conciliazione.



## 3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

### 3.1 Sicurezza sociale e sanità

Il Consiglio federale deciderà nel 2003 sui principi di una riforma nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, prestando particolare attenzione al contenimento dei costi. Nell'occasione, si pronuncerà sulla modifica della partecipazione alle spese, sul finanziamento ospedaliero monistico, sulla generalizzazione del «managed care» e sulla soppressione dell'obbligo di contrarre. Deciderà anche in merito al seguito dei lavori per quanto riguarda la 3ª revisione della legge federale sull'assicurazione malattie.

Nel 2003, il Consiglio federale si esprimerà sulla proposta di una piattaforma politica permanente che riunisce la Confederazione e i Cantoni, conformemente al mandato conferito nel mese di settembre 2002 dalla Confederazione e dalla Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS). La piattaforma dovrà consentire di coordinare meglio le attività nel settore della sanità per le quali la Confederazione e i Cantoni hanno responsabilità condivise o complementari.

Nel corso dell'anno, il Consiglio federale prenderà una decisione di principio sull'orientamento da dare alla vigilanza diretta delle organizzazioni di previdenza professionale e al rafforzamento

Nel secondo semestre, il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo alla legge sulle professioni mediche universitarie, il cui obiettivo è di assicurare la libera circolazione, in Svizzera e all'estero, delle persone che esercitano una professione medica universitaria, ma anche di migliorare la qualità della formazione universitaria, della formazione continua e del perfezionamento e dell'esercizio della arti salutari nell'interesse della sanità pubblica.

Nell'estate 2003, il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione su un avamprogetto di legge federale sulle professioni della psicologia. La legge in questione gli permetterà di raggiungere un duplice obiettivo: regolamentare la formazione di base (formazione universitaria degli psicologi), ma anche la formazione professionale continua delle persone qualificate del settore della sanità in particolare degli psicoterapeuti. Garantirà infine la protezione dei titoli e la mobilità internazionale.

dell'alta vigilanza esercitata su di essa. Nell'occasione esaminerà i rapporti fra la vigilanza delle istituzioni e l'autorità integrata di vigilanza dei mercati finanziari che intende creare.

#### **Obiettivo 15**

Sviluppo della politica in materia di sanità:

- Decisione di principio sulla 3ª revisione parziale dell'assicurazione malattia – Piattaforma politica permanente
- Piattaforma politica permanente
- Legge federale sulle professioni mediche universitarie
- Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulle professioni della psicologia

#### **Obiettivo 16**

Ricerca dell'equilibrio sociale:

- Rafforzamento della vigilanza e dell'alta vigilanza sulla previdenza professionale

## 3.2 Equilibrio regionale

### Obiettivo 17

Ricerca di un equilibrio regionale:

- Procedura di consultazione relativa al riorientamento della politica regionale

Alla fine dell'anno 2003, il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto di riorientamento strategico della politica regionale. L'equilibrio interregionale dovrà essere assicurato in futuro mediante due strumenti: la nuova perequazione finanziaria e la garanzia di un servizio di base, di cui la Confederazione condivide

la responsabilità. La futura politica regionale in senso stretto del termine si baserà sulla competitività delle grandi regioni nazionali o transnazionali. Una nuova base legale sarà creata a tal fine, nella quale si potranno integrare le misure già esistenti.

## 3.3 Società, cultura e sport

### Ziel 18

Assicurare la coesione nazionale e sociale:

- Legge sulle lingue
- Legge sul promovimento della cultura
- Pro Helvetia 2004–2007
- Continuazione del piano degli impianti sportivi nazionali

Nel secondo semestre 2003, il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo alla legge sulle lingue, legge che concretizzerà i principi enunciati dall'articolo 70 della Costituzione federale. L'avamprogetto di legge è stato rielaborato in seguito ai risultati della procedura di consultazione e ai negoziati con i Cantoni. Si prevede in particolare di fissare principi chiari che consentano di soddisfare l'incarico in materia di politica linguistica della Confederazione e di tenere conto, in collaborazione con le istanze cantonali, delle esigenze effettive nell'ambito del promovimento delle lingue nazionali.

Nel secondo semestre, il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto di legge sul promovimento della cultura (applicazione dell'art. 69 Cost.). Preparato con i Cantoni, i Comuni e determinate organizzazioni non governative, questo avamprogetto avrà incidenza su tutti i settori in cui la Confederazione inco-

raggia la cultura e regolerà direttamente i generi di promovimento per i quali non è necessario nessun atto legislativo. La Confederazione coordinerà le misure nei limiti delle sue possibilità finanziarie con quelle dei Cantoni e dei Comuni.

Nel messaggio relativo al finanziamento della fondazione Pro Helvetia per gli anni 2004–2007, il Consiglio federale fisserà le priorità della sua azione e l'importo dell'aiuto che chiederà alle Camere.

Infine, sempre nel secondo semestre, il Consiglio federale dopo aver valutato le parti del piano già realizzato degli impianti sportivi nazionali esaminerà la necessità di un 3° messaggio relativo al finanziamento (CISIN 3). Dopo il finanziamento di una nuova generazione di stadi e di impianti di sport invernali sarà data la priorità alla costruzione di impianti per altri generi di sport.

### 3.4 Migrazioni

Nel primo semestre 2003, il Consiglio federale presenterà il messaggio relativo all'adesione della Svizzera al Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie (CIDPM). Anche se non fa parte dell'Unione europea, la Svizzera

potrà approfittare più facilmente dei servizi offerti da questo centro e partecipare a pieno titolo alla discussione sulle questioni di asilo e di migrazioni e scambiare informazioni con gli altri membri.

#### **Ziel 19**

Miglioramento della cooperazione internazionale:

- Adesione della Svizzera al CIDPM

### 3.5 Sicurezza interna

Nel corso del primo semestre 2003, il Consiglio federale presenterà il messaggio relativo alla legge federale sulle misure contro il razzismo e l'hooliganismo. Costituiranno nuove fattispecie penali i simboli e i gesti di carattere discriminatorio e la detenzione di materiale di propaganda razzista che istiga alla violenza. Il Consiglio federale rivaluterà i compiti che gli incombono in materia di protezione dello Stato e di applicazione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). Si tratterà infine, di colmare le lacune nel perseguimento penale e di creare le basi legali necessarie per creare una banca dati nazionale sull'hooliganismo. Contemporaneamente, porrà in consultazione un secondo pacchetto di misure legislative il cui obiettivo sarà la lotta contro il terrorismo e l'estremismo.

Sempre nel 2003, il Consiglio federale disporrà del rapporto finale sul riesame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS). Dopo che nel terzo rapporto erano state presentate le conseguenze finanziarie, giuridiche e organizzative delle varianti proposte e dopo che il Consiglio federale ha fissato le condizioni quadro finanziarie e previsto l'impiego dell'esercito per compiti normali di sicurezza della Confederazione, sarà concretizzata la realizzazione delle decisioni dal punto di vista temporale e legislativo in particolare per quanto riguarda i controlli delle persone alla frontiera in caso di un'adesione a Schengen e per la soluzione definitiva in materia di svolgimento dei compiti della Confederazione.

Nel secondo semestre del 2003, il Consiglio federale adotterà il messaggio relativo alla revisione parziale della legge sulle armi, con cui intende in particolare disciplinare le armi «soft-air» e le imitazioni di armi, sottomettere il commercio di armi fra privati a disposizioni più severe, rafforzare il controllo della vendita di armi, unificare la procedura di esecuzione e regolare lo scambio di dati tra le autorità militari e le autorità civili.

Dato che nel 2003 avranno luogo in Svizzera diverse manifestazioni di portata internazionale (il Forum economico mondiale a Davos e il Vertice mondiale sulla Società dell'Informazione a Ginevra) o al confine con la Svizzera (il Vertice del G8 a Evian), il Consiglio federale intende assicurare nel miglior modo possibile i compiti di mantenimento della sicurezza e i servizi di informazione. Dovrà in particolare fare regolarmente il punto della situazione, coordinare – su richiesta di un Cantone – la mobilitazione di un contingente intercantonale di polizia, assicurare la sicurezza dei magistrati svizzeri e delle persone protette dal diritto pubblico internazionale nonché adottare tutte le misure – preventive o repressive – che gli permettono di prevenire gli scontri violenti che possono verificarsi durante manifestazioni di grande portata o atti di terrorismo. Su richiesta dei Cantoni, potrà decidere di ricorrere all'esercito per sostenere le autorità civili nello svolgimento dei loro compiti.

#### **Obiettivo 20**

Garanzia della sicurezza interna:

- Legge federale sulle misure contro il razzismo e l'hooliganismo
- Procedura di consultazione sulle misure per la garanzia della sicurezza interna
- Rapporto finale USIS
- Revisione della legge sulle armi
- Compiti della Confederazione in caso di avvenimenti di importanza internazionale

# Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2003 per punti essenziali

## 1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria

### 1.1 Relazioni internazionali

- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica del secondo protocollo della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
- 1° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione della Convenzione del 1980 per la proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica della Carta europea sull'autonomia comunale
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente il trattato con l'Italia sull'enclave di Campione (Disciplinamento dei rapporti del Comune di Campione con la Svizzera, in particolare inclusione nel territorio doganale svizzero)
- 1° semestre 2003 • Messaggio concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto umanitario in favore dei Paesi in sviluppo (credito quadro sud 2004–2007)
- 1° semestre 2003 • Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
- 2° semestre 2003 • Rapporto sul federalismo (in esecuzione del Po. Pfisterer 01.3160 Rapporto sul federalismo. Mantenimento del federalismo mediante diverse opzioni in materia di politica europea)
- 1° semestre 2003 • Messaggio concernente il decreto federale sulla continuazione del finanziamento dell'OSEC
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica del Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto)
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica del protocollo del 30 novembre 1999 relativo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (protocollo di Göteborg)
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica della convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente
- 1° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica del protocollo di transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica di un accordo preferenziale con i Paesi del Mediterraneo
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica dell'accordo di libero scambio con il Canada
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica dell'accordo di libero scambio con il Cile
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale degli istituti finanziari internazionali

## 1.2 Sicurezza

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1° semestre 2003 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)</li></ul>              |
| 1° semestre 2003 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapporto sul finanziamento di istituti per il promovimento della pace (in esecuzione del Po. Oehrl 00.3353 Finanziamento di istituti per il promovimento della pace)</li></ul> |
| 1° semestre 2003 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Messaggio per la ratifica del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale</li></ul>                                    |
| 2° semestre 2003 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Messaggio per la ratifica della convenzione di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione</li></ul>  |
| 1° semestre 2003 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Messaggio concernente un accordo di collaborazione con Europol</li></ul>   |

## 2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

### 2.1 Ricerca e formazione

- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente il nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
- 1° semestre 2003 • Rapporto sull'analfabetismo funzionale (in esecuzione del Po. Widmer Hans 00.3466 Analfabetismo funzionale)
- 1° semestre 2003 • Rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla domanda (in esecuzione del Po. della CSEC-N 00.3605 Perfezionamento in base all'evolversi della domanda)
- 2° semestre 2003 • Rapporto sulla rivalutazione delle professioni sanitarie (in esecuzione del Po. CSS-S 02.3211 Rivalutazione delle professioni sanitarie)
- 1° semestre 2003 • Rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale occupazione-formazione-manodopera straniera sull'iscrizione della formazione continua nella legge sul lavoro (in esecuzione del Po. Rechsteiner Paul 96.3094 Diritto del lavoro. Formazione permanente)

### 2.2 Economia e competitività

- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica della convenzione della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio
- 2° semestre 2003 • Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui fondi d'investimento
- 1° semestre 2003 • Messaggio sulle basi legali della cooperazione monetaria internazionale
- 1° semestre 2003 • Messaggio sull'iniziativa popolare «Servizi postali per tutti»
- 1° semestre 2003 • Messaggio concernente la legge sulle dogane
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione del decreto federale concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale

## 2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

- 2° semestre 2003 • Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente una legge sull'imposizione della birra
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente una legge sulle finanze della Confederazione
- 2° semestre 2003 • Messaggio sulle basi temporali per l'imposta federale diretta delle persone fisiche
- 2° semestre 2003 • Messaggio sull'imposizione delle opzioni di dipendenti
- 2° semestre 2003 • Messaggio sulla ripartizione della ricchezza in Svizzera (in esecuzione del Po. Fehr Jacqueline 01.3246 Ripartizione della ricchezza in Svizzera)
- 2° semestre 2003 • Rapporto sulla situazione concernente la riforma fiscale ecologica e l'introduzione di una tassa sul CO<sub>2</sub>

## 2.4 Ambiente e infrastruttura

- 1° semestre 2003 • Rapporto in esecuzione del Po. 00.3004 CPE-CN Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la legge sul controllo della sicurezza tecnica
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (parchi naturali e paesistici di importanza nazionale)
- 2° semestre 2003 • Messaggio sulla liberazione dei crediti bloccati della seconda fase della NFTA
- 2° semestre 2003 • Messaggio relativo ai raccordi della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente un credito per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (variante dorsale lunga chiusa) la verifica dei tracciati di successiva realizzazione e il finanziamento della garanzia dei tracciati
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente una legge sulle teleferiche
- 1° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica di un accordo tra il Governo della Repubblica federale tedesca e il Consiglio federale sulla costruzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden (Argovia)
- 2° semestre 2003 • Messaggio per la ratifica del protocollo sull'acqua e sulla salute relativo alla Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

- 1° semestre 2003 • Rapporto concernente l'esame dei filtri per le particelle per veicoli industriali pesanti (in esecuzione del Po. Stump 99.3166 Veicoli industriali pesanti. Filtri per particelle)
- 1° semestre 2003 • Rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari (in esecuzione del Po. Teuscher 01.3588 Impianti nucleari. Rapporto sulla sicurezza)

## 2.5 Società dell'informazione e media

*nessuno*

## 2.6 Istituzioni dello Stato

- 1° semestre 2003 • Messaggio concernente la legge sulla trasparenza dell'Amministrazione
- 1° semestre 2003 • Messaggio concernente la legge sulle pubblicazioni ufficiali



### 3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

#### 3.1 Sicurezza sociale e sanità

- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la legge sulla formazione, la formazione continua e il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione militare
- 1° semestre 2003 • Rapporto sulla trasparenza delle riserve delle assicurazioni malattie negli ambiti dell'assicurazione obbligatoria (in esecuzione del Po. CSS-S 01.3423 Riserve delle assicurazioni malattie. Garantire la trasparenza)
- 1° semestre 2003 • Rapporto sull'ammontare dei premi dell'assicurazione malattie in mora (in esecuzione del Po. Zisyadis Josef 01.3260 LaMal. Versamenti arretrati)
- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente i sussidi federali per la riduzione dei premi individuali dell'assicurazione malattie per gli anni 2004–2007
- 1° semestre 2003 • Rapporto su una cassa malati unica (in esecuzione del Po. CSS-N 99.3009 Applicazione dell'assicurazione malattie e del Po. Robbiani Meinrado 01.3722 Cassa malati unica)

#### 3.2 Equilibrio regionale

- 1° semestre 2003 • Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
- 2° semestre 2003 • Rapporto sulla decentralizzazione (in esecuzione del Po. Pfisterer 02.3065 Centri di servizio regionali dell'Amministrazione federale)

### 3.3 Società, cultura e sport

- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente una legge sulle lingue
- 1° semestre 2003 • Messaggio sulle attività della Fondazione Pro Helvetia negli anni 2004–2007
- 1° semestre 2003 • Limite di spesa per la Fondazione «Biblioteca per tutti» per gli anni 2004–2007
- 1° semestre 2003 • Rapporto sull'applicazione dell'articolo 69 Cost. nell'ambito della formazione musicale (in esecuzione delle Mo. Bangerter Käthi 99.3528 e Daniöth Hans 99.3502  
Incoraggiamento della formazione musicale e del Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale delle arti musive)

### 3.4 Migrazioni

- 1° semestre 2003 • Messaggio sull'adesione della Svizzera all'«International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)»
- 2° semestre 2003 • Rapporto del Consiglio federale sulla ratifica della Convenzione n. 169 dell'OIL (in risposta all'interrogazione ordinaria 02.1069)

### 3.5 Sicurezza interna

- 2° semestre 2003 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
- 1° semestre 2003 • Messaggio relativo alla legge federale sulle misure contro il razzismo e l'hooliganismo
- 2° semestre 2003 • Rapporto in esecuzione del postulato del Gruppo democratico cristiano 02.3059 Rapporto sull'estremismo. Attualizzazione

# Valutazioni 2003 più importanti:

## 1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria

### 1.1 Relazioni internazionali

*Nessuna*

### 1.2 Sicurezza

*Nessuna*

## 2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

### 2.1 Ricerca e formazione

Zukunft der Forschungsanstalten – Avenir des établissements de recherche –  
The Future of the Research Institutes

Mandante: Segretariato di Stato Aggruppamento per la scienza e la ricerca e Consiglio dei PF

Mandato legale di valutazione: Rapporto in esecuzione del postulato Haering 00.3755 Valutazione degli istituti di ricerca

Nesso con le priorità politiche

del Consiglio federale: 7-02 Rafforzamento della Svizzera quale polo di formazione e di ricerca –

Revisione della legge sui Politecnici federali

Obiettivo: Preparazione di una revisione di legge

Destinatario: Consiglio federale

Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione

Lingua: Tedesco, francese, inglese

## 2.2 Economia e competitività

*Nessuna*

## 2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

*Nessuna*

## 2.4 Ambiente e infrastruttura

### **Wirkungsanalyse Energie Schweiz (betr. Jahr 2002)**

Mandante: Ufficio federale dell'energia  
Mandato legale di valutazione: Art. 20 della legge sull'energia; art. 5 della legge sul CO<sub>2</sub>  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 22–99 Misure per una politica energetica conforme al mercato e orientata all'ecologia  
Obiettivo: Rendere conto e ottimizzare l'esecuzione  
Destinatario: Consiglio federale  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia e valutazione ex ante  
Lingua: Tedesco

### **Evaluation der Zusammenarbeit von Energie Schweiz im Verkehr**

Mandante: Ufficio federale dell'energia  
Mandato legale di valutazione: Art. 20 della legge sull'energia; art. 5 della legge sul CO<sub>2</sub>  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 22–99 Misure per una politica energetica conforme al mercato e orientata all'ecologia  
Obiettivo: Ottimizzare l'esecuzione  
Destinatario: Amministrazione  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione  
Lingua: Tedesco, compendio in francese

### **Standortbestimmung CO<sub>2</sub>-Gesetz, CO<sub>2</sub>-Perspektiven**

Mandante: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio  
Mandato legale di valutazione: Art. 5 della legge sul CO<sub>2</sub>  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 22–99 Misure per una politica energetica conforme al mercato e orientata all'ecologia  
Obiettivo: Rendere conto e ottimizzare l'esecuzione  
Destinatario: Consiglio federale  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia e valutazione ex ante  
Lingua: Tedesco

### **Evaluation der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)**

- Mandante: Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
- Mandato legale di valutazione: Rapporto in esecuzione del postulato 01.3266 CAG-CN Rapporto sull'esecuzione della valutazione dell'impatto ambientale e delle procedure di autorizzazione
- Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 7 Politica dell'ambiente, dei trasporti e dell'energia basata sulla strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera»
- Obiettivo: Rendere conto e ottimizzare l'esecuzione
- Destinatario: Parlamento
- Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione e valutazione dell'efficacia
- Lingua: Tedesco, compendio in francese

## **2.5 Società dell'informazione e media**

### **Evaluation Guichet virtuel (Arbeitstitel)**

- Mandante: Cancelleria federale (E-Government)
- Mandato legale di valutazione: Decreto federale del 26.6.2002
- Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 13-03 Attuazione della strategia per una società dell'informazione
- Obiettivo: Ampliamento e perfezionamento dello Sportello virtuale
- Destinatario: Amministrazione
- Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia
- Lingua: Tedesco, francese e italiano

## **2.6 Istituzioni dello Stato**

*Nessuna*

## 3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

### 3.1 Sicurezza sociale e sanità

#### Synthesebericht zum Forschungsprogramm zur längerfristigen Zukunft der Alterssicherung

Mandante: Consiglio federale  
Mandato legale di valutazione: Decreto federale del 4.12.2000  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 10 Garanzia dell'equilibrio sociale  
Direttiva 20 Ottimizzare il sistema della sicurezza sociale  
Obiettivo: Basi per ulteriori revisioni dell'AVS e delle prestazioni complementari  
Destinatario: Consiglio federale  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia e valutazione ex ante  
Lingua: Tedesco e francese; compendio in italiano e in inglese

#### Le développement d'une politique nationale de santé et la mise en place de l'Observatoire de la santé (Synthesebericht)

Mandante: Progetto di politica nazionale della sanità (UFSP) e osservatorio della salute (UST)  
Mandato legale di valutazione: –  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo 10 Assicurare la coesione nazionale garantendo l'equilibrio sociale e regionale  
R 20: Politica nazionale della sanità  
Obiettivo: Ottimizzare l'esecuzione  
Destinatario: Consiglio federale  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, valutazione ex ante  
Lingua: Francese

#### Gesamtevaluation der Präventionsstrategie HIV/Aids in der Schweiz

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica  
Mandato legale di valutazione: –  
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: HIV/Aids – Programma nazionale 1999–2003  
Obiettivo: Ottimizzare l'esecuzione  
Destinatario: Amministrazione  
Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia e valutazione dell'esecuzione  
Lingua: Tedesco, francese e inglese

### **3.2 Equilibrio regionale**

*Nessuna*

### **3.3 Società, cultura e sport**

*Nessuna*

### **3.4 Migrazioni**

*Nessuna*

### **3.5 Sicurezza interna**

*Nessuna*

